

Del. n. 143/2015/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO  
Nicola BONTEMPO  
Emilia TRISCIUOGLIO  
Marco BONCOMPAGNI

presidente f.f.  
consigliere, relatore  
consigliere  
consigliere

nell'adunanza del 21 maggio 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013”;

VISTA la nota del 29 settembre 2014, n. 5155, con cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2013;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall’organo di revisione del Comune di **GROSSETO (GR)** in ordine al rendiconto 2013;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l’ente ha prodotto, con nota del 14 maggio 2015, prot. n. 54540 (prot. sez. 3263/2015), in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed espone nella bozza di deliberazione inviata con nota dell’11 maggio 2015 prot. n. 3088;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

#### CONSIDERATO

- che l’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le “linee guida” della Sezione delle autonomie prevedono l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento” nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell’indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la

verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

## DELIBERA

Il rendiconto 2013 del Comune di Grosseto, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, evidenzia le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

### R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2013, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha attestato, in sede istruttoria, che non vi è corrispondenza tra le riscossioni relative ai titoli IV e V dell'entrata e la consistenza delle entrate che vengono vincolate in termini di cassa poiché sussiste una differenza, pari ad euro 8.429.080,53 che "è costituita da proventi da alienazioni patrimoniali e da trasferimenti di capitale da altri soggetti (permessi a costruire e contributi da parte di soggetti privati). Si tratta pertanto di somme non soggette a vincoli di cassa."

L'ente afferma inoltre, in merito alla componente di spesa, che "la differenza di euro 7.271.195,49 tra le entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate rispetto al totale dei pagamenti di parte capitale è motivata dalla natura non soggetta a vincolo di cassa delle fonti di finanziamento delle stesse: alienazioni di beni patrimoniali, oneri di urbanizzazione, entrate correnti, avanzo di amministrazione ecc..".

In sede di contraddittorio cartolare, l'ente ribadisce che "ha sempre ritenuto e tutt'ora ritiene che non si possa considerare una generica destinazione di somme ad investimenti non supportata ed avvalorata da specifica norma di legge o regolamentare come sufficiente a far sorgere l'obbligo di vincolare per cassa tali entrate."

A supporto di tale orientamento, l'ente cita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 282/2012/PRSE), specifiche note redatte da IFEL, nonché il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, che distingue tra fondi vincolati e fondi destinati. Infine, l'ente cita il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 in materia di definizione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e delle relative modalità di ripiano, in cui si fa riferimento ai "vincoli di generica destinazione agli investimenti".

In merito a quanto rappresentato dall'ente occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Il collegamento tra queste entrate e queste spese, talora preordinato dal legislatore, trova nella disposizione normativa o regolamentare una definizione teorica che si traduce in un vincolo concreto solo attraverso la specifica destinazione alla spesa che l'ente definisce con l'attività di programmazione e di gestione.

Non risulta pertanto condivisibile, a parere della Sezione, una distinzione, all'interno del genus delle entrate vincolate, tra entrate con un vincolo generico (operante solo

in termini di competenza) ed entrate a specifica destinazione (per le quali il vincolo opererebbe sia sulla competenza che sulla cassa). Per entrambe le tipologie di risorse, una volta che ne sia stata definita la destinazione specifica attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione, si crea quel legame tra la risorsa prevista e poi accertata e la spesa programmata e poi impegnata che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio ma anche un vincolo in termini di cassa.

L'operato dell'ente, inoltre, non sembra assolvere alla funzione di tutela degli equilibri di cassa, previsti dal legislatore attraverso il meccanismo che prevede esclusivamente una distinzione tra entrate che finanziano la generalità del bilancio ed entrate che finanziano specifici interventi.

Limitando infatti l'applicazione di tale regola solo a talune delle entrate vincolate nella competenza del bilancio, l'ente in situazione di deficit di cassa di fatto finanzia le spese "ordinarie" con risorse che viceversa sono destinate a specifici interventi, senza che questo fenomeno, pur consentito dal TUEL, abbia una evidenza contabile.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che "gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo d'incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossione a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti".

Va altresì precisato che, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l'art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l'ordinativo di incasso debba indicare, tra l'altro, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti". Inoltre l'art. 195 del TUEL relativo all'utilizzo di "entrate vincolate" prevede che gli enti possano "disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti".

Al contempo le nuove disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.

L'impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino "formalmente al proprio tesoriere, l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014".

Per le ragioni appena espresse la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa (basata sull'esclusione di talune tipologie di entrate dai vincoli di cassa) poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso

del 2013 ai sensi dell'art. 195 TUEL. La non corretta quantificazione sopra indicata non consente, inoltre, la valutazione del rispetto dell'art. 222 TUEL.

La grave irregolarità sopra rilevata comporta, tra l'altro, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2013 di cui all'art. 226 TUEL.

Come specificato nel paragrafo II.1.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il fenomeno rilevato determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

Ciò nondimeno, la Sezione ritiene comunque che debbano essere assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

Inoltre, è stata rilevata la presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III. Più precisamente, i residui di tali titoli, costituiti prima del 2009, risultano particolarmente elevati (superiori al 18 per cento ed esattamente pari al 30,76 per cento) rispetto al totale dei residui dei due titoli riferito agli esercizi 2012 e precedenti.

Tale criticità viene rafforzata dalla presenza di una bassa capacità di riscossione registrata con riferimento alle risorse relative al recupero dell'evasione tributaria, sia in merito alla gestione di competenza, sia in merito alla gestione dei residui.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il superamento della menzionata soglia del 18 per cento è considerato – dalla giurisprudenza della Sezione – una grave irregolarità in quanto solleva forti dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Pur considerando il parziale accantonamento nel fondo svalutazione crediti, che risulta vincolato nel risultato di amministrazione, la vetustà dei residui attivi e la loro elevata incidenza percentuale comportano un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente negli esercizi successivi.

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, comunica che, in merito alla percentuale di vetustà dai residui attivi, come definita dalla Sezione, quest'ultima risulta in costante miglioramento, in quanto “dal 45,46 per cento dell'anno 2011 passerà al 26,69 per cento nel 2014, quasi dimezzando, pertanto, il rapporto in questione senza, con ciò, pregiudicare il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente.”

La Sezione, prendendo atto di quanto comunicato dall'ente, pur rilevando negli anni un miglioramento del dato, evidenzia tuttavia come la grave irregolarità rilevata sull'esercizio 2013 permanga, nonostante le misure poste in essere dall'Amministrazione nell'esercizio successivo, come sopra descritte.

La Sezione aveva rilevato la medesima grave irregolarità con specifica pronuncia di accertamento (deliberazione dell' 8 maggio 2014 n. 53 ), emessa in sede di esame del rendiconto 2012.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione del 9 ottobre 2014 n. 177, ha valutato l'inottemperanza dell'ente all'obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Infine, è stato rilevato il mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2013, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012 n. 135.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale fenomeno è considerato grave in quanto, oltre a costituire una violazione di legge, pregiudica il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel lungo periodo. A fronte, infatti, di residui attivi vetusti e, quindi, incerti nell'effettiva realizzazione, la mancata adozione di adeguate cautele espone l'ente ad una situazione di precarietà, che potrebbe degenerare in squilibrio finanziario al momento in cui emergesse l'irrealizzabilità della riscossione.

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, comunica che ha stabilito di stanziare, in sede di bilancio di previsione 2013, un fondo svalutazione crediti pari a 1.200.000,00 euro, come previsto dalla norma citata. Tale stanziamento, unitamente all'ammontare dello stesso fondo proveniente dal precedente esercizio 2012 (pari a 60.170,33 euro) è stato utilizzato, in sede di rendiconto 2013, per la cancellazione di residui attivi per complessivi 1.258.933,00 euro, con un conseguente importo residuale pari a 1.237,23 euro, vincolato nell'ambito dell'avanzo 2013.

L'ente precisa, inoltre, che, in sede di bilancio di previsione 2014, è stata stanziata la somma di 1.782.790,00 euro a titolo di fondo svalutazione crediti; importo, quest'ultimo, superiore alla quota del 20 per cento prevista, per il 2014, dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, come modificato dall' art. 3 bis, comma 1, del d. l. n. 16/2014.

L'ente afferma, pertanto, che, essendo l'obbligo di stanziamento del fondo svalutazione crediti di cui alla norma in oggetto previsto in sede di bilancio di previsione, "non risulterebbero previsioni particolari anche in ordine ad un obbligo di 'accantonamento' di risorse nell'ambito del risultato di amministrazione." L'ente, al riguardo, ribadisce che l'utilizzo del fondo svalutazione crediti per la cancellazione dei residui per i quali era stato stanziato "non comporta l'obbligo di accantonare nuovamente lo stesso anche in sede di rendiconto essendo stato, appunto, (...) praticamente utilizzato in modo integrale."

La Sezione evidenzia, tuttavia, come la grave irregolarità rilevata sull'esercizio 2013 permanga in quanto, nonostante l'eliminazione di una parte dei residui attivi vetusti, effettuata dall'ente in sede di rendiconto, sussistono, al termine dell'esercizio, ulteriori residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni, per i quali occorre prevedere, nell'ambito del risultato di amministrazione, un vincolo specifico

riferito alla costituzione del fondo svalutazione crediti, almeno nella misura prevista dal citato d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012. Tale modalità di gestione comporta la necessità di stanziare a fondo svalutazione crediti, in sede di bilancio di previsione dell'esercizio successivo, l'eventuale quota aggiuntiva di risorse riferita agli ulteriori residui attivi che diventano vetusti in relazione al nuovo esercizio di riferimento, mantenendo tale vincolo in sede di rendiconto.

La Sezione ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di misure idonee a ripristinare, nei termini suddetti, una corretta gestione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia di accertamento.


#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 21 maggio 2015.

Il relatore  
Nicola Bontempo



Il presidente f.f.  
Paolo Peluffo



Depositata in segreteria il 22 MAG. 2015

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

